
CAMERA DEI DEPUTATI

**SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI**

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Giovedì 9 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente DOMINEDÒ.* — La Commissione continua l'esame del disegno di legge (n. 483): « Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione », già approvato dal Senato. Interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Grifone, Cimenti, Germani e Marenghi. Il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Sulla proposta di legge dei senatori Piemonte ed altri (n. 559): « Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina », già approvata dal Senato, interloquiscono i deputati Grifone, Pugliese, Zanfagnini, Sampietro Giovanni, Germani, Truzzi, Fina e Tommasi. La proposta di legge è approvata senza modificazioni.

DIFESA (V)

Venerdì 10 giugno 1949. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — La Commissione — integrata dalla Sottocommissione finanziaria — discute ed approva il disegno di legge (n. 525): « Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia » (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato), su cui riferisce il deputato Carron ed interloquiscono il deputato Vocino ed il deputato Bavaro, che a nome della Sottocommissione finanze e tesoro, esprime parere favorevole.

La Commissione esamina quindi ed approva il disegno di legge (n. 524): « Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate », approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Riferisce il deputato Roveda.

I disegni di legge, consistenti in articoli unici, sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

È anche approvato a scrutinio segreto il disegno di legge (n. 535): « Aumento delle tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale », già discusso nella seduta del 27 maggio 1949.

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.*
— In merito ai disegni di legge (n. 196): « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro » e (n. 197): « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato prima del 24 maggio 1946 terreni minati », per cui il Presidente della Repubblica ha chiesto un nuovo esame ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione, riunita in sede normale, decide di procedere al riesame degli stessi dopo che la IV Commissione finanze e tesoro avrà espresso il proprio parere.

Sulla proposta di legge dei deputati Cuttitta e Spiazzi (n. 418): « Abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali e modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'esercito » interloquiscono, oltre al relatore deputato Coppi Alessandro, i deputati Cuttitta, Rodinò, Vocino, Spiazzi, Roselli ed il Presidente. La proposta di legge è infine ritirata dai proponenti in considerazione della prossima emanazione delle nuove leggi per il reclutamento, l'ordinamento e lo stato degli ufficiali delle Forze armate.

FINANZE E TESORO (IV)

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Malvestiti, per le finanze, Castelli Edgardo, per i lavori pubblici, Camangi.

Si esamina, per il parere alla I Commissione permanente, la proposta di legge del senatore Terracini (n. 414): « Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1923 per avere partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste » (approvata dalla I Commissione permanente del Senato). Dopo relazione dell'onorevole Balduzzi, si esprime parere favorevole alla proposta stessa, aggiungendovi, però, una disposizione riguardante la copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si prende, poi, in esame, per il parere alla VII Commissione permanente, il disegno di legge (n. 371): « Provvedimenti per agevolare l'esecu-

zione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ». Riferisce l'onorevole Balduzzi ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario di Stato Camangi, i deputati Sullo, Schiratti, Ghislandi, Mussini, Mannironi, Castelli Avolio, Turnaturi, Tudisco, Amendola Giorgio. La Commissione, in previsione di alcune modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento, di cui il Sottosegretario Camangi dà notizia, decide di rinviare la discussione ad altra seduta. Approva intanto un ordine del giorno presentato dai deputati Sullo, Castelli Avolio e Costa, così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, preso in esame il disegno di legge n. 371 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali; considerato che, per quanto esso abbia in comune con il disegno di legge n. 539, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione, la caratteristica di riversare sui futuri bilanci la spesa di opere presenti, se ne differenzia tuttavia notevolmente perché si prevede di norma il ricorso alla Cassa depositi e prestiti con mutui a condizioni di estremo favore; ritenuto inoltre che il metodo medesimo della selezione fondata sulla libera scelta degli Enti locali a cui è addossata una parte del contributo garantisce maggiore economicità e produttività della spesa; fa voti perché se ne aumenti lo stanziamento (oggi di un solo miliardo), stornando parte dei fondi previsti dal disegno di legge n. 539, che prevede 3.900 milioni di stanziamenti ».

Si esamina quindi la proposta di legge dei deputati Bertola ed altri (n. 258): « Modificazioni al testo unico sull'ordinamento dell'Amministrazione locale per l'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577 (1195) », per il parere finanziario alla VI Commissione permanente. Riferisce l'onorevole Ferreri ed interloquiscono il Presidente ed il proponente onorevole Bertola. La Commissione dà incarico al relatore e al deputato Bertola di interpellare il Ministro del tesoro circa la possibilità della copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si esamina quindi, per la parte finanziaria, il disegno di legge (n. 571): « Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione » (parere alla VII Commissione permanente). Riferisce l'onorevole Ghislandi. La Commissione delibera di dare parere favorevole al provvedimento.

Si esamina, infine, per la parte finanziaria, il disegno di legge (n. 483): « Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione » (approvato dal Senato della Repubblica), per il parere alla IX Commissione permanente. Riferisce il deputato Pesenti ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti, i deputati Tudisco, Martinelli, Balduzzi, Vicentini e Casoni. La Commissione decide di dare, di massima, parere favorevole, per la parte finanziaria, al provvedimento, con proposte però di emendamenti che si dà incarico al relatore di formulare.

GIUSTIZIA (III)

Giovedì 9 giugno 1949. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente BETTIOL GIUSEPPE.* — La Commissione prende in esame il disegno di legge (n. 514): « Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore », approvato dalla II Commissione permanente del Senato. Riferisce il deputato Facchin e prendono parte alla discussione i deputati Calamandrei, Capalozza, Fietta, Scalfaro, Avanzini, Camposarcuno, Ferrandi ed il Presidente. Il disegno di legge è approvato con un emendamento proposto dal deputato Calamandrei con il quale si precisa che il mantenimento nelle precedenti funzioni potrà essere disposto con il consenso dei magistrati interessati.

Sul disegno di legge (n. 265): « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra », riferisce il deputato Fietta. Partecipano alla discussione il Presidente e i deputati Calamandrei, Gullo, Capalozza, Avanzini, Foderaro, Concetti, Bucciarelli Ducci e Lecciso. Quest'ultimo solleva una questione sospensiva per una preliminare revisione del disegno di legge onde adattarlo alle norme recentemente approvate dalla Commissione sulla nuova procedura di dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. La proposta sospensiva, sulla quale il deputato Concetti parla a favore e il deputato Capalozza e il relatore Fietta contro, non è accolta.

Sull'articolo 1 del disegno di legge interloquiscono i deputati Bucciarelli Ducci, Foderaro, Capalozza e Calamandrei. Quest'ultimo propone che il disegno di legge sia sottoposto all'esame di un ristretto comitato, il quale accerti soprattutto quale sia l'orientamento prevalente della giurisprudenza sulla continuità dei rapporti di lavoro per gli impiegati ed operai di imprese private che siano ritornati in patria e si siano ripresentati al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra: e ciò, in particolare, allo scopo di stabilire la misura in cui possano essere salvaguardati i principi generali di diritto in materia di contratto di impiego e di lavoro privato, pur tenendosi nella dovuta considerazione le esigenze dei dispersi per causa di guerra dichiarati irreperibili che rientrino invece in patria. La Commissione approva la proposta Calamandrei e designa a far parte del comitato, il quale dovrà riferire entro quindici giorni, i deputati Fietta, relatore, Calamandrei, Foderaro, Capalozza e Camposarcuno.

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente BETTIOL GIUSEPPE.* — La Commissione esamina le modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica nel disegno di legge (n. 216-B): « Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazione alle norme sull'amministrazione della

Cassa nazionale del notariato », già approvato dalla Camera nella seduta del 20 gennaio 1949. Il relatore, onorevole Facchin, illustra le modificazioni stesse, intese a ripristinare, per quanto riguarda l'elezione della Commissione amministrativa della Cassa nazionale del notariato, il testo ministeriale. Interloquiscono, oltre al relatore e al Presidente, gli onorevoli Avanzini e Bucciarelli Ducci; il testo proposto dal Senato è infine approvato.

Sul disegno di legge (n. 504): « Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 » (approvato dal Senato della Repubblica) interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Bianco, Concetti, Bucciarelli Ducci, Guerrieri Emanuele, Rocchetti, Bruno, Pagliuca e Fumagalli. È approvata infine la seguente nuova dizione del primo comma dell'articolo unico: « I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla Cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza ».

SOTTOCOMMISSIONE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente BETTIOL GIUSEPPE.* — La Sottocommissione approva le conclusioni dei rispettivi relatori sulle seguenti domande:

contro il deputato Corona Achille (Doc. II, n. 89). Relatore Capalozza. — *Negata;*

contro il deputato Corona Achille (Doc. II, n. 94). Relatore Capalozza. — *Negata;*

contro il deputato Corona Achille (Doc. II, n. 92). Relatore Capalozza. — *Negata;*

contro il deputato Ferrandi (Doc. II, n. 41). Relatore Scalfaro. — *Negata;*

contro il deputato Dal Pozzo (Doc. II, n. 54). Relatore Scalfaro. — *Negata;*

contro il deputato Dal Pozzo (Doc. II, n. 55). Relatore Scalfaro. — *Negata;*

contro il deputato Montagnana (Doc. II, n. 58). Relatore Amadei. — *Negata.*

Per la domanda contro il deputato Boldrini (Doc. II, n. 56), relatore Scalfaro, negata a maggioranza, è nominato relatore per la maggioranza l'onorevole Fietta, mentre l'onorevole Scalfaro rimane relatore di minoranza.

Sulla domanda contro il deputato Tarozzi, è nominato relatore l'onorevole Capalozza in sostituzione dell'onorevole Camposarcuno.

Hanno preso parte alla discussione, oltre al Presidente, i deputati Capalozza, Amadei, Fietta, Bucciarelli Ducci, Scalfaro, La Rocca.

INTERNI (I)

Giovedì 9 giugno 1949. — *Presidenza del Vicepresidente MIGLIORI.*

— Interviene il Ministro degli interni, Scelba.

La Commissione inizia l'esame delle norme proposte dal primo Comitato per le questioni regionali, concernenti gli statuti regionali e la potestà normativa delle regioni.

Riferisce l'onorevole Resta ed interloquiscono, oltre al Presidente ed al Relatore, i deputati Turchi, Longhena, Lucifredi, Bertinelli, Merloni, Fuschini, Casalnuovo, Delli Castelli Filomena, Corbi, Quintieri, Alicata, Spataro, Molinaroli.

L'articolo 1 è approvato con una modifica (proposta dai deputati Turchi e Lucifredi) che estende a novanta giorni dalla prima convocazione il termine entro il quale il Consiglio regionale delibera lo statuto della regione. È inoltre approvato l'articolo 2, ad eccezione dei numeri 2°) e 3°), per le cui disposizioni si ritiene opportuno un coordinamento con le norme proposte dal secondo e dal terzo comitato per le questioni regionali, e con la soppressione della prima parte del numero 4°), proposta dal deputato Fuschini, per eliminare dalle materie la cui disciplina è demandata allo statuto regionale la determinazione del capoluogo della regione.

Il Ministro dell'interno espone alla Commissione, in adesione all'invito dalla stessa rivolto nella seduta del 7 corrente, quale fu il contenuto e lo spirito delle dichiarazioni da lui pronunciate al Congresso di Venezia della Democrazia cristiana, in merito alle elezioni regionali. Sulle dichiarazioni del Ministro interloquiscono gli onorevoli Audisio, Pajetta Gian Carlo, Basso, Lucifredi, Corona Achille, Alicata, Bertinelli, Longhena, Russo Carlo, Amadeo.

A conclusione della discussione, si approva il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lucifredi, Bertinelli, Casalnuovo, Amadeo, Longhena:

« La Commissione I, preso atto delle dichiarazioni del Ministro dell'interno in merito al suo discorso al Congresso di Venezia, circa le elezioni regionali, delibera di passare all'ordine del giorno ».

È invece respinto un emendamento al predetto ordine del giorno proposto dagli onorevoli Pajetta e Basso, inteso ad affermare la decisione della Commissione di « proseguire i suoi lavori così da rendere possibile che le elezioni siano tenute nei termini della legge ».

Gli onorevoli Longhena, Amadeo e Russo Carlo, a nome dei rispettivi gruppi, motivano il loro voto contrario a tale emendamento affermando la superfluità di una siffatta dichiarazione di ossequio alle leggi vigenti, ovviamente vincolanti i lavori della Commissione.

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Vicepresidente MIGLIORI.* —

La Commissione prosegue l'esame delle norme proposte dal primo Comitato per le questioni regionali in tema di statuti regionali e di potestà normativa delle regioni. Alla discussione partecipano i deputati Molinaroli, Turchi,

Lucifredi, Beltrame, Longhena, Merloni, Amadeo, Fuschini, Quintieri, Bertinelli, Corona Achille, Alicata, Russo Carlo, Tozzi Condivi, oltre al Presidente ed al relatore onorevole Resta.

Si approva, con alcune modifiche, l'articolo 3 concernente l'iniziativa delle leggi regionali, che è attribuita alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali (in numero non inferiore a 5); ai Consigli provinciali, nonché ad un congruo numero di elettori (non inferiore a 3 mila).

Riguardo al *referendum* abrogativo di leggi regionali, regolato all'articolo 4, con richiamo in linea di massima alle limitazioni e modalità stabilite per il *referendum* abrogativo di leggi dello Stato, è approvato (su proposta Lucifredi) il principio che il numero degli elettori o dei Consigli comunali o dei Consigli provinciali che possono richiederlo sia determinato con criterio proporzionale al numero degli elettori della regione. L'approvazione dell'articolo 4 è però rinviata (su proposta Fuschini) ad una successiva riunione, dandosi incarico ai deputati Fuschini, Molinaroli e Turchi di precisare detto criterio di proporzionalità, tenendo presenti la varia entità demografica ed il vario numero di comuni per ogni regione.

L'articolo 5, relativo al *referendum* abrogativo dei regolamenti e degli atti amministrativi della regione (con esclusione di quelli aventi carattere puramente esecutivo), è approvato con una modifica proposta dal deputato Russo Carlo, per la quale il *referendum* previsto all'articolo 123 della Costituzione s'intende limitato, quanto ai provvedimenti amministrativi, a quelli « di interesse generale ».

Con un emendamento Tozzi Condivi, che pone un limite alla rinnovazione dell'iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio regionale, è approvato l'articolo 6. L'articolo 7, concernente l'entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali, è approvato con modifiche formali e con l'aggiunta al primo capoverso (è conseguente soppressione del secondo) di un richiamo esplicito all'articolo 127 della Costituzione, che ammette in caso di urgenza la riduzione della *vacatio*, fissata normalmente in 15 giorni dalla pubblicazione.

Con l'articolo 8 sono approvate le disposizioni relative alla procedura per promuovere l'emanazione della legge dello Stato richiesta per l'approvazione dello statuto regionale. È stabilito che quest'ultimo sia, appena deliberato, trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri perché sia presentato al Parlamento entro 15 giorni per l'approvazione (modificandosi così, su proposta Fuschini, la disposizione del progetto che prevedeva la trasmissione dello statuto al Presidente della Camera dei deputati).

Gli articoli 9 e 10 sono approvati infine nel testo proposto dal Comitato.

LAVORI PUBBLICI (VII)

Venerdì 10 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente* BELLIARDI. — Intervengono il Vicepresidente del Consiglio, Porzio, ed il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Camangi.

Il Vicepresidente del Consiglio Porzio riferisce sulle intese tuttora in corso con il Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici per aumentare, a favore delle regioni meridionali, gli impegni finanziari previsti dal disegno di legge (n. 371): « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ». Interloquiscono i deputati Carcaterra, Terranova Raffaele e Riccio. La Commissione decide di rinviare la discussione del disegno di legge ad una successiva seduta.

Si prende quindi in esame il disegno di legge (n. 389): « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). Riferisce il deputato Carlato ed interloquiscono, oltre al Presidente, il Sottosegretario di Stato Camangi ed i deputati Terranova Raffaele, Ferrarese e Girolami. La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

Si esamina quindi il disegno di legge (n. 571): « Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione », sul quale riferisce il deputato Girolami ed interloquiscono il Sottosegretario di Stato Camangi ed il deputato Stuanì. Il disegno di legge è infine approvato. Su di esso dovrà anche esprimere il suo parere la IV Commissione finanze e tesoro.

La Commissione procede alla nomina del Comitato di nove membri incaricato di sostenere in Assemblea la discussione del disegno di legge (n. 526): « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ». Il Comitato risulta composto dei deputati: Amendola Pietro, Bontade Margherita, Ceravolo, D'Amico, De Vita, Girolami, Carcaterra, Stuanì e Riccio, relatore.

TRASPORTI (VIII)

Giovedì 9 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente ANGELINI.* — La Commissione prosegue l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile (n. 380). Interloquiscono, oltre al Presidente e al relatore onorevole Mazza, i deputati Cerabona, Caroniti, Giulietti, Ducci, Pertusio, Borsellino, Firrao, Jacoponi, Petrucci, Monticelli. La Commissione rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Venerdì 10 giugno 1949. (In sede legislativa). — *Presidenza del Presidente ANGELINI.* — Intervengono il Ministro dei trasporti, Corbellini, e il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Cavalli.

La Commissione continua l'esame del disegno di legge (n. 507): « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali », iniziato nella seduta del 24 maggio. Il relatore deputato Orlando completa l'illustrazione del disegno di legge rispondendo alle osservazioni formulate dai vari oratori. Interloquiscono il Sottosegretario Cavalli e i deputati Giulietti e Ducci. La Commissione approva gli articoli del disegno di legge.

Si prosegue successivamente nell'esame del disegno di legge (n. 502): « Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato », già discusso in precedenti sedute. I deputati Cappugi ed altri propongono un articolo 48-bis concernente le competenze spettanti nel caso che la locomotiva sia condotta da un solo agente, e sull'emendamento interloquiscono, oltre al Presidente, al Ministro dei trasporti ed al relatore Monticelli, i deputati Suraci, Imperiale, Baldassari e Ducci (i quali sostengono l'improponibilità dell'articolo aggiuntivo), Tomba, Caroniti e Pertusio. L'articolo 48-bis è infine approvato. Si approvano successivamente gli altri articoli del disegno di legge con una modifica all'articolo 59, proposta dai deputati Caroniti ed altri, che porta al 30 per cento l'aumento del premio di interessamento per gli accenditori e manovratori e con altre modifiche all'articolo 60, con le quali si concede il premio agli agenti anche durante il congedo ordinario e si porta al 60 per cento il limite entro il quale il Ministro ha facoltà di adottare la misura base dei premi.

Il disegno di legge è approvato a scrutinio segreto.

COMMISSIONE SPECIALE PER IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CORTE COSTITUZIONALE

Giovedì 9 giugno 1949. — *Presidenza del Presidente LEONE GIOVANNI.* — La Commissione inizia l'esame delle questioni attinenti alla costituzione della Corte costituzionale, discutendo i primi due articoli del disegno di legge (n. 469) nel testo già approvato dal Senato. Interloquiscono, oltre al Presidente ed al relatore onorevole Tesauro, i deputati Lucifredi, Borioni, Merloni, Avanzini, Resta, Gullo, Bettiol Giuseppe, Calamandrei, Capalozza, Bianco.

In merito all'ordine nel quale all'articolo 1 sono indicate le nomine dei giudici della Corte da parte delle supreme magistrature, del Parlamento e del Presidente della Repubblica, la Commissione stabilisce il principio che un ordine di successione cronologica delle nomine stesse sia necessario, ed approva — come quello che appare logicamente giustificato — l'ordine adottato nel testo del Senato. Non è approvato un emendamento Merloni-Gullo allo stesso articolo 1, inteso ad eliminare la ripartizione dei giudici da eleggersi fra le tre supreme magistrature, stabilendosi invece che queste eleggano tutti e cinque i giudici, la cui nomina è loro attribuita, in seduta comune.

Accolto inoltre il criterio (seguito all'articolo 2 del testo del Senato) secondo il quale le supreme magistrature procedono distintamente nelle rispettive adunanze alle elezioni di loro competenza, è approvata la disposizione contenuta alla lettera a) dell'articolo stesso con una modifica per cui per la suprema magistratura ordinaria provvede l'assemblea generale della Corte suprema di cassazione, prevista dall'ordinamento giudiziario, integrata con il Procuratore generale, gli Avvocati generali e i sostituti Procuratori generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.